

Edizione di giovedì 9 maggio 2019

IVA

Volume d'affari complessivo per la verifica della soglia di 400.000 euro
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Nuova disciplina pubblicitaria per le start-up innovative
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ACCERTAMENTO

Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante
di **Angelo Ginex**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture per operazioni inesistenti: va valutato il codice attività
di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

Le modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica
di **Federica Furlani**

IVA

Volume d'affari complessivo per la verifica della soglia di 400.000 euro

di **Sandro Cerato**

Per la **verifica del superamento della soglia di euro 400.000**, al di sopra della quale scatta già dal prossimo **1° luglio 2019** l'**obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi**, si deve aver riguardo **all'intero volume d'affari del soggetto Iva**, pur se riferito anche ad **attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale**.

È quanto emerge dalla lettura della [risoluzione 47/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle entrate in risposta ai dubbi pervenuti da più parti in relazione alla corretta regola per individuare la predetta soglia di **euro 400.000**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) prevede, a partire dal **prossimo 1° gennaio 2020**, l'obbligo generalizzato di **memorizzare e trasmettere elettronicamente** all'Agenzia delle entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri**.

Tuttavia, per i soggetti con **volume d'affari superiore ad euro 400.000**, il **predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi** è anticipato al **prossimo 1° luglio 2019**.

È altresì previsto che, con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano previsti specifici **esoneri dall'adempimento** in questione, in funzione della **tipologia di attività esercitata**.

Nella **risoluzione** è precisato l'**obbligo di trasmissione telematica**, decorrente dal prossimo 1° gennaio 2020 (o dal prossimo 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore ad euro 400.000) produce i seguenti **effetti**:

- **sostituisce la registrazione dei corrispettivi** di cui [all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- **sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi** (tramite scontrino o ricevuta fiscale), fermo restando l'**obbligo di emissione della fattura** se richiesta dal cliente.

La questione critica che gli operatori si sono posti in vista del prossimo 1° luglio 2019 è nella **determinazione della soglia di euro 400.000 di volume d'affari** nelle ipotesi in cui il soggetto passivo svolga **sia attività soggette all'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta** (di cui

all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)), sia attività soggette agli **ordinari obblighi di emissione della fattura**.

Il dubbio riguardava se la **soglia di euro 400.000** si riferisse solamente all'attività soggetta all'obbligo di certificazione tramite corrispettivi o dovesse tener conto anche delle attività per le quali il soggetto passivo è obbligato ad emettere fattura.

La [risoluzione 47/E/2019](#) precisa che la **nozione di volume d'affari è quella prevista nell'articolo 20 D.P.R. 633/1972**, ed è quindi rappresentata dall'**ammontare complessivo** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione ai sensi degli [articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/1972](#), al netto delle variazioni di cui all'[articolo 26 dello stesso D.P.R. 633/1972](#).

Il richiamo agli **articoli 23 e 24** del Decreto Iva significa che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del contribuente** che deve quindi comprendere non solo quelle soggette all'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta, ma tutte le attività svolte dal soggetto Iva.

Pertanto, conclude l'Agenzia, al fine di verificare i soggetti che già dal prossimo **1° luglio 2019** devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, si deve aver riguardo al **volume d'affari dichiarato per l'anno 2018** (e quindi al **quadro VE del modello Iva 2019** presentato entro lo **scorso 30 aprile 2019**).

Le **attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse** dall'obbligo per l'intero 2019, e resta fermo che, pur in assenza di obbligo, **i soggetti passivi possono adempiere su base volontaria** alla trasmissione telematica già a partire dal **1° luglio 2019** (anche con volumi d'affari inferiori alla soglia).



AGEVOLAZIONI

Nuova disciplina pubblicitaria per le start-up innovative

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le **startup innovative** sono **società di capitali**, in possesso di determinati requisiti che hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico**.

È prevista in loro favore un'ampia gamma di **agevolazioni per una durata massima di cinque anni** dalla loro costituzione che include, ad esempio, **alleggerimenti burocratici e fiscali** per tutte le operazioni legate al registro delle imprese, gestione societaria flessibile, incentivi fiscali all'investimento. È necessaria l'iscrizione in **apposita sezione speciale del Registro imprese**.

Oltre a non distribuire utili, è richiesto alle *startup* innovative il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- **spese in R&S uguali o superiore al 15%** del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
- **almeno 1/3 dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato** oppure **almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale**;
- essere titolare, depositaria o licenziataria di **almeno un brevetto** per industria, biotecnologie, semiconduttori o varietà vegetali.

La **L. 12/2019**, di conversione del **D.L. 135/2018**, ha recentemente introdotto rilevanti **modifiche al sistema pubblicitario delle *start-up* e Pmi innovative**.

Con la [Circolare 3718/C del 10.04.2019, prot. 80727](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito **alcuni chiarimenti**.

Dal 2019 sono state introdotte, da un lato, **semplificazioni** a carico delle imprese in questione e, dall'altro, una **nuova disciplina pubblicitaria** maggiormente *market oriented*.

Sotto il primo profilo, sono stati **abrogati i due adempimenti semestrali** previsti dall'[articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012](#). Ricordiamo che il citato **articolo 25** rimette **determinati controlli agli uffici del registro delle imprese**, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle *startup* e alle Pmi innovative – **verifiche preventive** – e durante la vigenza dello *status* speciale di *startup* innovativa e Pmi innovativa – **verifiche dinamiche** (in itinere). Le verifiche preventive sono disciplinate dai **commi 2 e 12 dell'articolo 25**: la prima disposizione individua i **requisiti per l'esistenza ontologica della *startup*** mentre la seconda disposizione, di

portata decisamente formale-procedurale, **indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società** ai fini dell'iscrizione della stessa nella **sezione speciale** ([circolare 3696/C del 14.02.2017](#)).

Per quanto riguarda, invece, le **verifiche in itinere**, il **comma 15** dell'[articolo 25](#) in commento prevede che il rappresentante legale della *start-up* innovativa o dell'incubatore certificato **attesti il mantenimento del possesso dei requisiti** (previsti rispettivamente dai **commi 2 e 5**), tramite un'apposita **dichiarazione annuale da presentare presso l'ufficio del registro delle imprese**, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il legislatore ha affidato particolare importanza alla “conferma” dei requisiti, la cui assenza **comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi** e cioè la **cancellazione dalla sezione speciale**.

Il **comma 14** (ad oggi **abrogato**) prevedeva l'**aggiornamento semestrale** delle informazioni inserite in fase di autocertificazione, ex [articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012](#).

Con il **D.L. 135/2018** sono state, pertanto, **semplificate le procedure di conferma dei requisiti** per la *start-up* innovativa (o incubatore certificato). Vengono **abrogati i due adempimenti semestrali** previsti dal citato **comma 14** e vengono **ampliati i termini** per il deposito della attestazione (ai sensi del **comma 15**) di conferma dei **requisiti essenziali**, previsti dai **commi 2** (per le *startup*) e **5** (per gli incubatori) dell'**articolo 25 D.L. 179/2012**, nonché dall'[articolo 4, comma 6, D.L. 3/2015](#) (per le Pmi innovative); nel caso di società che ai sensi dell'[articolo 2364 cod. civ.](#), prevedano un **termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, **il termine previsto dal comma 15** (per le *startup* ed incubatori) e **6** (per le Pmi) **è portato a sette mesi**.

Tuttavia, la misura più rilevante è quella relativa all'**inserimento delle informazioni previste** dai **commi 12 e 13** – che consentono l'iscrizione della società nella sezione speciale – **e il loro aggiornamento**, nella piattaforma **startup.registroimprese.it**. Si tratta, come osservato, di un serio **reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari**, in un'ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell'impresa secondo un **modello di “vetrina” e visibilità competitiva**.

La **mancata compilazione del profilo** sulla piattaforma informatica, comporta un **blocco della procedura della Comunicazione Unica** per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal **comma 2**, e quindi, **la perdita dello status speciale di startup innovativa** nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal **comma 15**, nel qual caso l'adempimento è effettuato **entro sette mesi**.

La [circolare 3718/C del 10.04.2019](#) riporta in allegato il [modello di dichiarazione del possesso](#)

dei requisiti di impresa **startup innovativa**, aggiornato con le dichiarazioni sull'ultima pagina dello stesso. Si segnala che **il deposito del bilancio** (o per lo meno l'approvazione dello stesso) **rappresenta condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti** di cui al **comma 15 dell'articolo 25**.

Peraltro, **il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione suddetta**.

Allo stesso modo, la compilazione nell'ambito della **Comunicazione Unica** per il deposito della dichiarazione relativa ai **requisiti di startup innovativa**, delle informazioni relative ai dati previsti dal **comma 12 dell'articolo 25**, è *condicio sine qua non* per consentire all'Ufficio del Registro delle Imprese la **dovuta istruttoria** prevista dalla citata [circolare 3696/C](#).



ACCERTAMENTO

Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante

di Angelo Ginex

In tema di sanzioni amministrative, la **formazione di orientamenti giurisprudenziali discordanti** rappresenta un fatto indice rivelatore di **incertezza normativa oggettiva**, come tale idoneo ad **escludere l'irrogazione della sanzione** ex [articolo 10, comma 3, L. 212/2000](#), concretandosi in una situazione giuridica caratterizzata dalla **impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente**, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 11084 del 19.04.2019](#).

La vicenda trae origine da una prima controversia concernente una **rendita catastale**, la quale veniva definita con sentenza della Corte di Cassazione.

Nelle more del suddetto giudizio, con il **passaggio di proprietà** di tale immobile ad una nuova società venivano eseguite delle modifiche strutturali e **mutata la rendita catastale**, che veniva, successivamente, rettificata dall'Amministrazione finanziaria.

Sulla base di detta ultima rettifica, l'Ente territoriale impositore provvedeva a notificare alla società un **avviso di accertamento**, nel quale veniva accertato un **maggiore imponibile ai fini Ici**, accompagnato dall'irrogazione della correlativa sanzione.

Il contribuente si induceva, pertanto, ad impugnare l'avviso di rettifica e l'atto di contestazione della sanzione, dando così vita a **due processi**.

Relativamente al **secondo procedimento giudiziario**, in particolare, i giudici di prime cure **rigettavano le doglianze di parte ricorrente**, decisione poi confermata anche dai giudici del gravame.

Seguiva, dunque, **ricorso per cassazione** da parte della società la quale deduceva la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per **erronea applicazione** degli [articoli 8 D.Lgs. 546/1992](#) e [6, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#), nonché degli [articoli 10, comma 3, L. 212/2000](#) e [5, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#).

In particolare, richiamando l'intervenuta decisione sull'altro ricorso inerente alla determinazione della rendita catastale e rilevando delle **condizioni di obiettiva incertezza** sulla portata applicativa dell'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#), il ricorrente si doleva della **mancata esclusione dell'irrogazione delle sanzioni** da parte dei giudici di seconde cure, in spregio all'[articolo 10, comma 3, L. 212/2000](#).

Resistendo con controricorso, invece, l'Ente locale impositore sosteneva l'insussistenza di qualsivoglia incertezza sulla base imponibile in quanto la **rendita catastale** era reputata **definitiva alla data di liquidazione dell'imposta**.

I Supremi giudici, **ritenendo fondata la censura del ricorrente**, hanno prospettato un **inedito scenario** a tutto vantaggio del contribuente.

È, infatti, concetto ormai **pacifico** quello dell'**esclusione dell'irrogazione delle sanzioni** in caso di **incertezza normativa oggettiva**, situazione ricorrente allorquando risulti impossibile individuare con certezza e in maniera univoca la norma giuridica sussuntiva della fattispecie concreta.

In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte, classici **indici sintomatici** che darebbero vita a detta situazione di irrisolutezza sarebbero: la **difficoltà di individuazione o di interpretazione** di disposizioni normative, l'**assenza o la contraddittorietà** delle informazioni o di **documenti di prassi amministrativa**, il **contrasto tra prassi e approdi giurisprudenziali** ovvero tra più orientamenti dottrinali, l'adozione di norme di interpretazione autentica e, da ultimo, la **formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi** (Cfr. [Cass., sent. 17250/2014](#)).

In ogni caso, preme sottolineare come a detta conclusione debba pervenirsi dopo un **attento e metodico procedimento ermeneutico** da parte del giudice istruttore.

Tuttavia, nella vicenda in rassegna, un **nuovo fatto indice di incertezza normativa** è stato rilevato dai giudici di legittimità nella **discordanza tra pronunce** intervenute anche in sede di legittimità.

Più nel dettaglio, nel caso in esame, anche se in assenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale affermato, **l'ondivaga giurisprudenza ha causato nel contribuente un clima di profonda incertezza**, tanto da esigere l'emanazione di una norma di interpretazione autentica dell'**articolo 4 R.D.L. 652/1939**, quale l'[articolo 1-quinquies D.L. 44/2005](#), che si concentrasse sulla computabilità o meno di varie componenti utilizzate nella produzione di energia elettrica nel calcolo per la determinazione della **rendita catastale** a fini Ici e ponesse dunque fine ai dubbi registrati in materia.

Detta norma, **occorsa soltanto nell'annualità cui si riferiva l'atto impugnato**, ha impedito al contribuente di conformarsi ad essa.

Per tali ragioni, il ricorso della società sanzionata è stato accolto e **l'atto di contestazione della sanzione è stato annullato**.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Fatture per operazioni inesistenti: va valutato il codice attività

di **Marco Bargagli**

La **contabilizzazione in bilancio** e l'**indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi di fatture per operazioni inesistenti**, può comportare anche **sanzioni penali**, in applicazione delle disposizioni contenute nell'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#).

Nello specifico, il legislatore ha introdotto una norma che punisce con la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni chiunque**, al **fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** con lo scopo di erodere la **base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e, simmetricamente, conseguire un **credito Iva inesistente**.

Sulla base del consolidato orientamento espresso in sede di **legittimità**, il **cessionario che acquista i beni e/o i servizi deve operare sul mercato con "criteri di diligenza"** che devono **normalmente contraddistinguere "l'operatore economico accorto"** verificando, con tutti i mezzi a sua disposizione, se il cedente abbia o meno la natura di soggetto meramente interposto.

In buona sostanza, per accertare la responsabilità dell'**acquirente** che si **dichiara in buona fede** occorre verificare se lo stesso, nei rapporti economici e commerciali intercorsi con il proprio fornitore, era o meno **consapevole di partecipare a una frode fiscale**.

Pertanto, ai fini della **ripartizione dell'onere della prova**:

- **l'Amministrazione finanziaria** deve raccogliere un preciso **quadro indiziario e probatorio** connotato dai requisiti di **gravità, precisione e concordanza** utile a dimostrare che, a fronte dell'esibizione della fattura di acquisto, **difettano le condizioni oggettive e soggettive** per la detrazione Iva e/o della deduzione del costo sostenuto;
- il contribuente deve **fornire la prova** di aver acquistato i beni e/o i servizi indicati nella fattura in piena **buona fede**, dimostrando di avere agito sulla base di **criteri di diligenza** esigibili da **parte di un operatore economico accorto** senza **partecipare attivamente alla frode fiscale**.

Anche la Guardia di Finanza, nell'ambito dei **quesiti** posti in **occasione di Telefisco 2019**, ha ritenuto che il contribuente **possa assolvere l'onere probatorio posto a suo carico** dimostrando, in primo luogo, attraverso **l'esibizione di e-mail, fax o lettere**, che i rapporti sono **intercorsi direttamente con l'impresa interposta o con soggetti alla stessa riconducibili**.

Inoltre, egli potrà provare di **aver adottato tutte le misure “preventive”** necessarie a verificare – **per quanto consentito e senza poter pretendere un dovere d’indagine** – la **“regolarità” dell’operatore con cui ha intrattenuto i rapporti commerciali**, fornendo ai verificatori, ad esempio, documentazione comprovante i **riscontri** effettuati presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio sull’**esistenza e l’effettiva operatività** del fornitore, la **qualifica del soggetto con cui ha intrattenuto i rapporti** e la **sua riconducibilità all’impresa indicata in fattura**.

A tal fine, **non assumono rilievo né la prova della regolarità formale delle scritture contabili e dell’avvenuta effettuazione dei pagamenti né la prova dell’inesistenza di un vantaggio** conseguito perché i prezzi di vendita sono conformi o superiori alla media di mercato (cfr. *ex multis*, [Corte di cassazione sentenza n. 24321 del 04.10.2018](#)).

In tema di **fatture per operazioni inesistenti**, è nuovamente intervenuta la **suprema Corte di cassazione, sezione V civile**, con l’[ordinanza n. 29322 del 14.11.2018](#) nella quale è stata confermata l’**inesistenza del costo sostenuto per l’acquisto di prodotti per la vinificazione** e, simmetricamente, l’**utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**.

A seguito di un **processo verbale di constatazione** emesso dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società di capitali **un avviso di accertamento**, con cui determinava un maggior reddito imponibile derivante dall’**indebita deduzione** di costi relativi all’acquisto di **mosto per vinificazione**, risultanti dalla **fattura emessa da parte della ditta fornitrice**.

Il citato **documento fiscale** era stato **ritenuto inesistente**, in quanto il cedente svolgeva un’attività del tutto diversa, **operando nel settore della “demolizione edifici e sistemazione di terreni”**.

Il giudice di appello ha **integralmente riformato** la decisione emessa da parte della **Commissione tributaria provinciale** (che aveva rigettato il ricorso del contribuente), sul fatto che **“l’unico elemento probante offerto dall’Ufficio”** in relazione all’asserita **inesistenza del costo** fatturato per l’**acquisto di prodotti per la vinificazione** era costituito dal fatto che, in sede di attribuzione della partita Iva, l’**attività dichiarata dalla ditta fornitrice era diversa da quella vinicola**, senza tuttavia aver operato ulteriori **precisi riscontri**.

Inoltre la società verificata aveva esibito **ampia documentazione** quali **assegni rilasciati dal fornitore, movimentazione bancaria, registri contabili**, che facevano ritenere **realmente posta in essere l’operazione contestata**.

Gli **Ermellini, di contro, hanno condiviso la tesi dell’Amministrazione finanziaria**: infatti, la circostanza che la ditta fornitrice – nella **dichiarazione di inizio attività** presentata per l’attribuzione della partita Iva – abbia **dichiarato di svolgere** l’attività di **“demolizione edifici e sistemazione di terreni”** non consente, sul piano logico, di **derubricare a mera supposizione dell’Ufficio la prova presuntiva** (secondo la quale **un’impresa operante nel settore dell’edilizia**

non è **nella materiale possibilità di effettuare una fornitura di mosto per vinificazione**).

Infatti, **l'onere probatorio circa la regolarità dell'operazione** grava sulla **società verificata** che ha contabilizzato la fattura di acquisto **del mosto dall'impresa edile** in quanto la ditta fornitrice, agendo totalmente **al di fuori del proprio codice di attività**, ha **compiuto un'operazione commerciale "manifestamente estranea" al proprio oggetto sociale**.

In conclusione a **parere degli Ermellini**, sulla base di un **costante orientamento** espresso in sede di legittimità, qualora l'Amministrazione finanziaria **contesti al contribuente l'indebita detrazione** di fatture relative ad **operazioni inesistenti** indicando gli elementi, anche indiziari, **sui quali si fonda la contestazione**, diviene **onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili**.

A tal fine, **viene confermato che non è sufficiente addurre la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti**, trattandosi di dati e circostanze **facilmente falsificabili** e la cui predisposizione costituisce parte integrante del **meccanismo di frode erariale** posto in essere.



Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Le modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

di **Federica Furlani**

Con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 100372](#) pubblicato lo scorso 18 aprile, emanato ai sensi dell'[articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013](#), sono state stabilite le **modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**.

È previsto infatti che:

- i **soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono "incapienti"**, perché possessori di redditi esclusi da imposizione Irpef o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita da detrazioni ([articolo 11, comma 2, articolo 13, comma 1 lett. a\)](#) e [comma 5 lett. a\) Tuir](#)), possono **cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero di altri soggetti privati** (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, **sempreché collegati** al rapporto che ha dato origine alla detrazione), con facoltà di successiva cessione;
- **tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione**, diversi da quelli di cui al punto precedente (c.d. *no tax area*), possono **cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero di altri soggetti privati** (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, **sempreché collegati** al rapporto che ha dato origine alla detrazione), esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione **non può** avvenire nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**.

Per quanto riguarda **l'importo della detrazione cedibile** sotto forma di **credito d'imposta**, esso è calcolato tenendo conto anche delle **spese sostenute** nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori; in presenza di **diversi fornitori**, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore.

La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia tramite le funzionalità messe a disposizione dalla stessa nell'area riservata del sito internet, comunicando la **denominazione e il codice**

fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), **l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile** oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica, **la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso da parte del cessionario**, nonché **l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.**

I **contribuenti "incapienti"**, dovranno dichiarare, inoltre, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle relative condizioni.

In alternativa, la comunicazione potrà essere **inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate** utilizzando il modulo allegato al Provvedimento, contenente le medesime informazioni, anche **tramite posta elettronica certificata**, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un **documento d'identità del firmatario.**

È importante sottolineare che **il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.**

L'Agenzia delle entrate rende poi **visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta** che gli è stato attribuito, che potrà **utilizzare in compensazione, ripartendolo in dieci quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa** e comunque solo a seguito dell'accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il relativo modello F24 utilizzato per la compensazione **può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione.

La comunicazione deve avvenire entro il **28 febbraio** dell'anno successivo al sostenimento della spesa.

Per le spese sostenute nel 2018, la stessa andrà effettuata **dal 7 maggio al 12 luglio 2019** ed il relativo credito è utilizzabile in compensazione a decorrere **dal 5 agosto 2019** e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >